

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

Nella causa R.G. 542/2010 - G.I. dott. Bocconi - ud. 06.05.2010, promossa con atto di citazione in opposizione a precetto ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 163 e 615 I c. CPC), da:


- **DALLAVALLE SANDRO** con l'avv. Marco Santarcangelo

CONTRO

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.** con gli avv. Giovanni Bonotto e Emanuela Bottega

MEMORIA ISTRUTTORIA

EX ART. 183, VI ° COMMA, N. 2, C.P.C.



Preliminarmente solo poche righe per confutare la pretesa del nostro contraddittore che vorrebbe ogni volta costringere l'avversario e il Giudice ad integrare le sue "sintetiche" deduzioni.

Ricordiamo che il presente giudizio nasce dal fatto che il sig. Dallavalle ha ritenuto di non proporre opposizione personalmente al decreto ingiuntivo notificatogli.

Nel suo atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 163-615, I° comma, c.p.c. il Dallavalle ha chiaramente diretto le proprie critiche all'esistenza stessa del titolo mentre ha solo accennato alla questione degli interessi e a quella della preventiva escussione della società Fssedi Studio sas. Del pari le conclusioni assunte non trattano in alcun modo tali argomenti tal che questi non possono ritenersi assorbiti.

Ricordiamo che la domanda formulata è la seguente " *accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della ditta Andreon Srl a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.*".

Ora è chiaro che, allorchè si affronti il problema del beneficio della preventiva escussione non potrà mai e poi mai parlarsi di "inesistenza" del diritto; ci sarà, per l'appunto, un beneficio di priorità ma il diritto esiste. E una domanda di accertamento dell'eventuale beneficio non è né implicita né compatibile con l'assunto di inesistenza.

Analogamente, ancorché non così netta, la questione relativa agli interessi dove sarebbe stata necessaria o, anche solo opportuna una precisazione con una domanda di accertamento circa la decorrenza e, di conseguenza, con la riduzione dei medesimi.

La questione, se fosse stata proposta in termini corretti ed evidenti, avrebbe trovato pronto consenso da parte della creditrice tanto più che nessuna conseguenza quanto alla validità della residua parte del precetto sarebbe derivata dall'errore sul calcolo degli interessi. Ricorda, infatti, la Cassazione che l'eccessività delle somme indicate in un atto di precetto non travolge il precetto per l'intero ma ne determina soltanto la nullità/inefficacia parziale nella parte riguardante le somme eccedenti, valida rimanendo l'intimazione per la somma effettivamente dovuta (così *ex multis* Cass. 29.02.2008 n. 5515).

Che nessuna domanda pertinente fosse stata fatta lo dimostra persino il fatto che, oltre a noi, neppure il Giudice della sospensiva abbia rilevato la contestazione.

La posizione di assoluta trasparenza e buona fede dell'esecutante è inoltre dimostrata dal fatto che in relazione al decreto ingiuntivo verso la società Essedi Studio s.a.s. al primo rilievo (per quanto formulato in modo assai inappropriato e senza che fosse stata proposta opposizione sul punto) la Andreon Arredamenti ha provveduto a notificare **atto di correzione con riduzione** del preteso a titolo di

interessi (doc. all.ti 4 e 5).

Tra l'altro la domanda svolta di "accertarsi e dichiararsi in ordine all'art. 1297 I comma C.C. ed al calcolo degli interessi" appare, ancora una volta, assolutamente fumosa.

La norma evocata parla delle eccezioni personali: uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A noi sfugge il nesso con l'argomento trattato. In qualsiasi misura la nuova domanda o la precisazione abbia un senso o un nesso non si accetta il contraddittorio.

Quanto al *beneficium excussionis* è argomento ben noto alla ditta Andreon, accennato addirittura nel proprio atto di precetto. Va ricordato innanzitutto che si tratta di beneficio e non di divieto assoluto e come tutti i benefici va semplicemente invocato. Peraltro ci sarebbe molto da dire, sol che ne valesse la pena, sulla sua applicabilità nel caso in cui una parte obbligata in solido abbia un titolo definitivo a proprio carico rispetto ad altri condebitori il cui obbligo è ancora *sub iudice*.

Resta il fatto che la ditta Andreon, nonostante un mancato provvedimento di sospensione, non ha proceduto all'esecuzione contro il sig. Dallavalle, tanto che il 7 aprile 2010, senza che sia intervenuto pagamento e senza che sia stata promossa esecuzione, il precetto per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., ha perso efficacia; cosa per la quale potrebbe profilarsi addirittura cessazione dell'odierno contendere.

Per completezza va detto che la creditrice, attenendosi alle prescrizioni della Corte di Cassazione sez. I, 10-02-1996, n. 1050, si è limitata ad iscrivere ipoteca (doc. all.ti n. 6) verso il medesimo, intendendo agire escutivamente intanto solo contro la società Essedi Studio sas dato che ad oggi, ribadiamo, nessun pagamento è ancora intervenuto.

Peraltro prima di procedere nuovamente, una volta ottenuto il titolo esecutivo anche nei confronti della società, la ditta Andreon ha ovviamente formulato al difensore della medesima domanda di adempimento preventivo spontaneo (doc. all.ti n. 7), ricorrendone una secca risposta negativa (doc. all.ti n. 8), posto che il debitore neppure riconosce la legittimazione attiva della creditrice Andreon Arredamenti srl.

Tutto questo con il profondo disagio di chi si vede oggetto (peraltro non esclusivo) di pesanti e ripetute considerazioni (doc. all.ti n. 9 usque 15) sulle quali saremo costretti ad assumere ogni iniziativa. Ci rendiamo conto che la documentazione non è esattamente pertinente con l'assai limitato oggetto di questo giudizio tuttavia riteniamo meriti esser conosciuto visto se non altro il coinvolgimento anche della dott.ssa Cicero, precedente giudice designato.

Si allegano:


- doc. 4 - copia atto di precetto 21.05.2010 a Essedi Studio sas
- doc. 5 - copia atto di precisazione di credito 15.06.2010 a Essedi Studio sas
- doc. 6 - copia nota di iscrizione ipotecaria contro Dallavalle Sandro;
- doc. 7 - copia lettera 7 maggio 2010 Avv. G. Bonotto ad Avv. M. Santarcangelo;
- doc. 8 - copia lettera 18 maggio 2010 di risposta Avv. M. Santarcangelo ad Avv. G. Bonotto
- doc. 9 - copia telegramma Essedi Studio sas a Andreon Francesco del 14.05.2010;
- doc. 10 - copia telegramma Essedi Studio sas a Andreon Francesco del 27.05.2010;
- doc. 11 - copia telegramma Essedi Studio sas a Andreon Francesco del 09.06.2010;
- doc. 12 - copia lettera raccomandata Essedi Studio sas a Andreon Francesco del 08.06.2010;
- doc. 13 - copia telegramma Essedi Studio sas a Andreon Francesco del 16.06.2010;

doc. 14 - copia lettera raccomandata Essedi Studio sas a Andreon Francesco del
15.06.2010;

doc. 15 - copia lettera raccomandata Essedi Studio sas a Andreon Francesco del
25.06.2010;

Treviso, li 05.07. 2010

Avv. Giovanni Bonotto



Avv. Emanuela Bottega